



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza
PIAO 2025-2027

Comune di Trezzo sull'Adda

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Dott. Fabrizio Brambilla in collaborazione con l'Ufficio di Staff del Segretario Generale

Parte Generale

1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione con indicazione dei compiti e delle responsabilità.
2. Il modello organizzativo, struttura dedicata, “referenti”, messo a disposizione del RPCT al fine di esercitare il suo ruolo di coordinamento ed impulso.
3. Il processo e le modalità di predisposizione della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
4. Obiettivi Strategici e di valore pubblico
5. Modalità di coordinamento fra il RPCT ed i responsabili degli uffici dell’amministrazione che si occupano dell’elaborazione delle altre e sezioni del PIAO, con particolare riferimento alla programmazione della rotazione “ordinaria” e alla formazione del personale, quali misure di prevenzione della corruzione.

Analisi del contesto esterno e del contesto interno

6. Individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera l’amministrazione, nonché delle relazioni con i principali portatori di interessi che con essa intrattengono rapporti e di come ciò possa condizionare impropriamente l’attività dell’ente.
7. Analisi della struttura organizzativa e delle risorse umane che operano presso l’Ente, non solo da un punto di vista meramente numerico, ma anche qualitativo, nell’ottica di una reale integrazione con le informazioni necessarie alla programmazione del fabbisogno di personale che nel PIAO sarà integrata in un unico documento.
8. Valutazione di come gli elementi di contesto interno ed esterno possano impattare sull’Amministrazione e aumentare o ridurre il rischio che si verifichino eventi corruttivi.
9. Mappatura dei processi, prendendo in considerazione anche quelli per il raggiungimento della performance.
10. Analisi da parte del RPCT circa le risultanze complessive della mappatura dei processi.

Valutazione del rischio

11. Identificazione del rischio, con l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione.
12. Analisi del rischio con particolare riferimento all’individuazione dei “fattori abilitanti”, ovvero quei comportamenti che possono far sì che il rischio individuato si verifichi.
13. Ponderazione del rischio, attraverso l’uso di metodologie di misurazione quantitative (cfr. Allegato 1 PNA 2019-2021) e l’utilizzo di indicatori che forniscano indicazioni sul livello di esposizione al rischio (cfr. Quaderno operativo ANCI n. 20).

Le misure specifiche per la prevenzione della corruzione

14. Programmazione delle misure specifiche, con indicazione del rischio o dei rischi specifici su cui vanno ad incidere, delle fasi (e/o modalità) di attuazione della misura, delle tempistiche di attuazione della misura e/o delle sue fasi, delle responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), degli indicatori di risultato e delle modalità di monitoraggio.

Le misure generali per la prevenzione della corruzione

- 1) Il codice di comportamento
- 2) Conflitto di interessi
- 3) Le inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
- 4) Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
- 5) Incarichi extraistituzionali
- 6) Divieto di pantouflage
- 7) Formazione
- 8) La rotazione "ordinaria"
- 9) La rotazione "straordinaria"
- 10) Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)

La Trasparenza

16. Prospetti inerenti gli obblighi di trasparenza di cui all'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, con indicazione delle unità organizzative/soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei termini per la pubblicazione in relazione alle tempistiche di aggiornamento definite dalla normativa e delle modalità di monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione.

17. Indicazione di tutti i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Amministrazione

Monitoraggio e Riesame

18. Monitoraggio delle azioni per la prevenzione della corruzione e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio.

Parte generale

1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione con indicazione dei compiti e delle responsabilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 19.01.2022, propone alla Giunta Comunale l'adozione del presente piano.

Inoltre il Responsabile svolge i seguenti compiti:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di governo (Giunta Comunale);
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- elabora entro il termine indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta. Il termine per l'elaborazione della relazione annuale 2024 sull'attività anticorruzione svolta è stata differita al 31.01.2025, come da [Comunicato del Presidente](#).
- svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e del D.lgs 97/2016;
- svolge un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- svolge un'attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);

L'organo di governo (Giunta Comunale) riceve dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C.T. o dal 2023 "Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza PIAO 2025-2027", entro il termine indicato dall'Autorità Anticorruzione. Il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani o "Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza PIAO 2025-2027", il termine ultimo per l'adozione del **PIAO** è fissato al 30 marzo 2025, a seguito del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal [decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024](#).

I Dirigenti, partecipando al processo di gestione del rischio nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165 del 2001:

- a. Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- b. forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- c. provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);

I Dirigenti inoltre vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:

- a. partecipano al processo di gestione del rischio;
- b. nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- c. svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- d. esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);

Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- a. Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- b. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- c. Opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

Dipendenti dell'amministrazione:

- a. Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- b. Segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all'UPD o ancora tramite la procedura di *whistleblowing* ed i casi di personale conflitto di interessi;

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- a. osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

Responsabili del procedimento - RUP - dipendenti/collaboratori

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in conformità al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i Responsabili di Area possono nominare i responsabili procedurali per nuclei omogenei di servizi sulla base di criteri di competenza e professionalità assegnando agli stessi i vari procedimenti amministrativi.

Specificamente per quanto concerne le procedure di affidamento degli appalti/concessioni il D.Lgs. 50/2016 ha disposto che il Responsabile di Area nomini un responsabile unico del procedimento (RUP) possibilmente tra i dipendenti dell'area sulla base di criteri di competenza e professionalità per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, definendone i compiti.

Tali responsabili, unitamente agli altri dipendenti e collaboratori partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14 della L. 190/2012), segnalando le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o all'U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs 165/2001) e segnalando casi di personale in conflitto di interessi (art. 6 bis Legge 241/1990).

R.A.S.A.

Il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è tenuto ad assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e la sua individuazione è indicata nel PNA 2016 quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nell' implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del D.Lgs. 50/2016).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Allo stato attuale il Comune di Trezzo sull'Adda ha individuato e nominato come RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) il Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Fausto Negri.

I contenuti del presente documento in ogni loro aspetto saranno oggetto di aggiornamento non appena verrà pubblicato da parte dell'Autorità Anticorruzione il PNA 2022.

2. Il modello organizzativo, struttura dedicata, "referenti", messo a disposizione del RPCT al fine di esercitare il suo ruolo di coordinamento ed impulso.

Nel corso dell'anno 2022 il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato individuato nella figura del Segretario Comunale con Decreto Sindacale n. 1 del 19.01.2022.

L'Attività del Segretario Generale è coadiuvata da un'apposita Unità di Progetto che fornisce supporto anche in ambito di programmazione, coordinamento ed impulso in merito alla prevenzione della corruzione.

3. Il processo e le modalità di predisposizione della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il processo e le modalità di predisposizione della pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuano le indicazioni fornite da ANAC. L'Ente infatti per adottare il documento che tiene luogo del PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità.

Un'integrazione degli strumenti di programmazione può realizzarsi in diversi modi, avendo tuttavia presente che, nel percorso avviato con l'introduzione del PIAO, va mantenuto il patrimonio di esperienze maturato nel tempo dalle amministrazioni.

E' prevista quindi una consultazione pubblica rivolta a Cittadini, stakeholder, Consiglieri e realtà presenti sul territorio.

In esito alla consultazione, che durerà 7 giorni, la Giunta Comunale procederà all'approvazione del testo definitivo della Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza", inserita nel PIAO.

4. Obiettivi Strategici e di valore pubblico

L'aspetto ritenuto centrale nell'ambito dell'anticorruzione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità, è certamente la Trasparenza.

Questo aspetto trova un riferimento anche nel Documento Unico di Programmazione dove ogni missione è caratterizzata da una diffusa massimizzazione della trasparenza delle informazioni relative all'operato dell'Amministrazione e all'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale impegno trova una specifica applicazione nell'Obiettivo di Performance che vedrà l'ente impegnato nella formazione dei propri dipendenti, anche relativamente alle tematiche della Trasparenza, volta a promuovere i valori di coinvolgimento e condivisione con tutte le realtà presenti sul territorio per attuare quel controllo diffuso auspicato in più occasioni dall'Autorità.

5. Modalità di coordinamento fra il RPCT ed i responsabili degli uffici dell'amministrazione che si occupano dell'elaborazione delle altre e sezioni del PIAO, con particolare riferimento alla programmazione della rotazione "ordinaria" e alla formazione del personale, quali misure di prevenzione della corruzione.

Il Segretario Generale svolge con cadenza regolare, tenendo conto delle priorità della struttura, un Comitato di direzione con Dirigenti e Posizioni Organizzative.

In qualità di RPCT tali incontri vengono anche utilizzati per condividere tematiche legate all'anticorruzione e alla trasparenza, affrontare aggiornamenti normativi e le conseguenti azioni operative.

La formazione costituisce uno degli strumenti centrali nella prevenzione della corruzione e per la trasparenza in quanto assume una funzione prioritaria per la più ampia diffusione delle conoscenze e per riaffermare i valori fondanti della cultura organizzativa dell'Ente.

Gli intenti perseguiti dall'amministrazione, tramite l'attivazione degli interventi formativi di seguito descritti, sono:

- conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (norme, politiche, programmi, misure);
- creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa;
- prevenzione dell'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Data l'esigenza di formare sui succitati temi tutto il personale dell'Ente, si intende procedere nel triennio 2025-2027 secondo due diversi livelli di formazione.

1. Formazione Generale

Il primo livello, che definiremo d'ora in avanti generale, prevede una formazione destinata a tutto il personale. Oltre alla creazione di una base di conoscenze omogenea, l'azione formativa si concentrerà sulla costruzione di modalità di conduzione dei processi, orientati a ridurre sensibilmente il rischio di corruzione. L'intero processo della formazione riferito a questo livello sarà gestito dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza.

La formazione Generale verrà programmata da remoto tramite webinar, a tutti i dipendenti compresi i neoassunti. Nello stesso contesto saranno condivise con il personale le esperienze ed alcune analisi di casi dai quali sia possibile evincere i riferimenti valoriali alla base di un corretto comportamento professionale.

Nel corso del triennio 2025-2027 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvederà, a fornire al personale, tramite l'invio di mail, approfondimenti delle tematiche relative alla prevenzione della corruzione e per la trasparenza attraverso l'analisi di casi riferiti alla normativa sull'etica e la legalità.

2. Formazione specifica

Per quanto riguarda gli interventi formativi di secondo livello, cioè "specifici", l'Ente attiverà nel corso dell'anno 2025 specifiche sessioni per tutti i dipendenti chiamati ad operare nell'ambito dell'Anticorruzione e della Trasparenza come individuati nel presente Piano, nello Staff del Segretario Generale, che proseguiranno per tutto il triennio 2025-2027.

Al fine di accrescere le competenze specifiche proprie del predetto personale, in modo da fornire ai dipendenti indispensabili elementi di conoscenza per contrastare il rischio di eventi corruttivi nello svolgimento dell'attività quotidiana, saranno avviate specifiche sessioni di aggiornamento delle conoscenze necessarie al miglior presidio della posizione funzionale rivestita.

Analisi del contesto esterno e del contesto interno

6. Individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera l'amministrazione, nonché delle relazioni con i principali portatori di interessi che con essa intrattengono rapporti e di come ciò possa condizionare impropriamente l'attività dell'ente.

Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno e del contesto interno è sicuramente una delle più critiche se vista nella futura ottica di integrazione richiesta dal PIAO. Infatti, diversi documenti che saranno integrati nel nuovo Piano possiedono una sezione analoga, senza considerare che ciascuna amministrazione già svolge un'analisi di questo tipo nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione. Pertanto l'analisi del contesto esterno e del contesto interno viene ripreso dalla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione.

Alla luce della considerazione appena formulata, alcune indicazioni circa gli elementi del contesto esterno e del contesto interno devono essere prese in considerazione in materia di prevenzione della corruzione ed inclusi nell'analisi complessiva del contesto svolta all'interno del PIAO.

L'Organizzazione non governativa (Ong) Transparency International, che si occupa di monitorare la corruzione negli uffici pubblici, ha pubblicato come ogni anno la classifica sull'Indice della percezione della corruzione (Cpi). Tra i 180 Paesi monitorati, l'Italia rispetto al 2020 guadagna 3 punti (da 53 a 56/100) e 10 posizioni (da 52 a 42).

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti nelle seguenti relazioni periodiche o atti ufficiali di enti pubblici e privati a vari livelli:

1. Transparency International: [Indice Percepito di Corruzione 2024](#)
2. Corte dei Conti: [Relazione annuale 2023](#)
3. Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata: [Relazione al Parlamento](#)
4. Piano di Governo del Territorio: [Relazione di Sintesi](#)
5. Documento Unico di Programmazione: [Nota di aggiornamento 2025-2027](#)

7. Analisi della struttura organizzativa e delle risorse umane che operano presso l'Ente, non solo da un punto di vista meramente numerico, ma anche qualitativo, nell'ottica di una reale integrazione con le informazioni necessarie alla programmazione del fabbisogno di personale che nel PIAO sarà integrata in un unico documento.

Contesto interno. Analisi organizzativa

L'analisi del contesto interno focalizza i dati e le informazioni relative all'organizzazione e alla gestione operativa dell'ente.

Per dettagliare l'articolazione della struttura amministrativa tenuta a gestire le attività dell'ente e per l'assegnazione dei dipendenti agli uffici si rimanda ai seguenti documenti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito:

1. [Articolazione degli Uffici](#)
2. [Funzionigramma](#)
3. [Struttura Organizzativa](#)

8. Valutazione di come gli elementi di contesto interno ed esterno possano impattare sull'Amministrazione e aumentare o ridurre il rischio che si verifichino eventi corruttivi.

Per “rischio” o “evento rischioso” si intende l'evento che, in relazione ai processi considerati potrebbe, anche solo potenzialmente, verificarsi.

Pertanto, per quanto riguarda i sistemi di gestione del rischio corruttivo, data l'ampiezza delle situazioni che possono rientrare nella categoria di “rischio”, l'Amministrazione ha elaborato una strategia di prevenzione del rischio corruttivo attuando scelte organizzative di tipo razionale, pur nella consapevolezza che tali scelte sono comunque calate in un contesto complesso caratterizzato da costante carenza informativa.

La normativa anticorruzione indica alle amministrazioni di analizzare le dinamiche che possono favorire un contesto corruttivo, adottando un sistema di gestione del rischio *ex ante* che non può essere completo solo con i principi delineati dalla stessa legge Severino, ma necessita di approfondire il sistema di attori e relazioni interne ed esterne alle singole amministrazioni, al fine di costruire una strategia preventiva adeguata.

In quest'ottica, in una strategia di gestione del rischio corruttivo bisogna considerare sia le attività volte alla violazione di precetti aventi riflesso penale, sia le condotte illecite messe in atto al fine di favorire interessi particolari, elementi che fanno venire meno i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, principi costituzionali fissati dall'articolo 97 della Costituzione. Pertanto, l'amministrazione deve porre come riferimento per le strategie di prevenzione del rischio corruttivo elementi che puntano a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, nonché che agevolino la scoperta di fenomeni corruttivi e, inoltre, in grado di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine, bisogna implementare un processo di valutazione e gestione del rischio che comprenda diverse fasi, al fine di attuare un ciclo di *risk management* efficace.

Secondo questa analisi di contesto, è stata attuata una strategia coerente con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che preveda un attento monitoraggio sul contesto esterno, ambito nel quale l'Amministrazione può incidere solo marginalmente e senza programmazione, e una puntuale analisi programmazione e strategie di intervento descritte nel presente piano.

9. Mappatura dei processi, prendendo in considerazione anche quelli per il raggiungimento della performance.

L'Ente ha effettuato una mappatura dei processi/procedimenti nell'anno 2018. In seguito alla nascita del POLA tale analisi è stata oggetto di revisione, ulteriormente prolungata dalla nascita del PIAO, introdotto all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

In particolare quest'ultima precisazione comporterà una revisione profonda della mappatura, sia per aggiornare le attività svolte dall'Ente, sia per integrare le nuove modalità di svolgimento delle stesse. Particolare peso assumeranno poi le indicazioni fornite dalle circolari attuative emanate nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. La mappatura dei processi allo stato attuale è consultabile [nell'allegato 1](#).

10. Analisi da parte del RPCT circa le risultanze complessive della mappatura dei processi.

La mappatura svolta ad oggi tramite una piattaforma software dedicata risulta aderente e coerente con le attività svolte dall'Ente. La mappatura e l'analisi di rischio corruttivo effettuate trova corrispondenza nei rilievi fattuali sull'Ente e riscontro positivo nelle verifiche attuate.

Valutazione del rischio

11. Identificazione del rischio, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione.

Gli elementi essenziali che devono quindi essere contenuti nella valutazione del rischio sono i seguenti:

- identificazione del rischio;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Dirigenti, i Responsabili con incarico di E.Q. e dei servizi nelle istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le linee guida individuati nel documento Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 presentato da ANAC il 3 febbraio 2022, che di seguito si riportano:

a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento delle prestazioni, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

b. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi

dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. La gestione del rischio è "su misura".

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione dei singoli settori del comune.

La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

1. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

2. La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

3. La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

**) Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un’adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento della definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995)*

12. Analisi del rischio con particolare riferimento all’individuazione dei “fattori abilitanti”, ovvero quei comportamenti che possono far sì che il rischio individuato si verifichi.

In questa fase, dunque, l’amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti . Appare subito evidente che la correttezza e l’accuratezza dell’analisi svolta incide fortemente sull’individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l’individuazione degli eventi rischiosi; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell’organizzazione.

L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

L’elenco delle misure di prevenzione e di monitoraggio è consultabile [all’Allegato 2](#).

13. Ponderazione del rischio, attraverso l’uso di metodologie di misurazione quantitative (cfr. Allegato 1 PNA 2019-2021) e l’utilizzo di indicatori che forniscano indicazioni sul livello di esposizione al rischio (cfr. Quaderno operativo ANCI n. 20).

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l’attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013 - 2016.

Tuttavia, si rileva che l’Allegato 1 chiarisce che le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.

Il cambio di metodologia da parte dell’ANAC si basa sull’assunto che allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell’accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono scarse e poco affidabili e pertanto propone

l'utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio.

Pertanto le amministrazioni locali nella revisione dei propri PTPCT, dovranno avvalersi di una specifica metodologia, elaborata sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

A tal fine, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero "la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione".

La metodologia di valutazione del rischio si basa, inoltre, sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e nelle "Linee guida per la valutazione del rischio di corruzione" elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata "Patto mondiale delle Nazioni Unite" (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di tutto il mondo per spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.

Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall'Allegato 5 del PNA 2013, nonché in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la **dimensione della probabilità** e dell'**impatto**.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di rendere applicabile la metodologia proposta, ciascuna amministrazione potrà operare secondo le seguenti fasi:

- 1) Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
- 2) Sintesi per processo dei valori delle variabili rilevati nella fase precedente da parte di ciascuna unità organizzativa che opera sul processo stesso, attraverso l'impiego di un indice di posizione, la moda, ovvero, il valore che si presenta con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si dovrebbe preferire il più alto fra i due.
- 3) Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
- 4) Attribuzione di un livello di rischio a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Nel caso di amministrazioni con articolazioni organizzative meno complesse (ad es. i Piccoli Comuni) o di processi realizzati da una sola unità operativa, l'amministrazione dovrà omettere di svolgere le attività di cui alla fase 2 del precedente elenco.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate **nove** variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

1. Discrezionalità
2. Coerenza operativa
3. Rilevanza degli interessi "esterni"
4. Livello di opacità del processo
5. Presenza di "eventi sentinella"

6. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività
7. Segnalazioni, reclami;
8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa;
9. Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

1. Impatto sull'immagine dell'Ente
2. Impatto in termini di contenzioso
3. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4. Danno generato

L'analisi del rischio corruttivo è riportata [nell'Allegato n. 3](#).

Le misure specifiche per la prevenzione della corruzione

14. Programmazione delle misure specifiche, con indicazione del rischio o dei rischi specifici su cui vanno ad incidere, delle fasi (e/o modalità) di attuazione della misura, delle tempistiche di attuazione della misura e/o delle sue fasi, delle responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), degli indicatori di risultato e delle modalità di monitoraggio.

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi. In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Appare subito evidente che la correttezza e l'accuratezza dell'analisi svolta incide fortemente sull'individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l'individuazione degli eventi rischiosi; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell'organizzazione.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi.

La programmazione delle misure specifiche è contenuta nell'[allegato 4](#).

Le misure generali per la prevenzione della corruzione

a. Il codice di comportamento

L'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo codice di comportamento con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 22.12.2021 a seguito di procedura partecipativa di consultazione.

Il Codice di Comportamento è reperibile al seguente [link](#).

b. Il conflitto di interessi

Il Conflitto di interessi è citato nell'Art. 4 del Codice di Comportamento. Ulteriori discipline speciali riguardano le ipotesi di conflitto di interessi nelle procedure di scelta del contraente di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).

c. Le inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;

L'ambito delle inconferibilità e incompatibilità è regolato nel sopracitato Codice di Comportamento e al CAPO VI - DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI del

Regolamento COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI consultabile al seguente [link](#).

d. Formazione

L'Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto affermato nel PNA 2019 e successivi aggiornamenti e gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 ritiene che "tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo." Infatti la programmazione della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ogni ambito di attività dell'Ente, possono costituire obiettivi strategici che gli organi di indirizzo dell'amministrazione sono tenuti ad individuare quale contenuto necessario del PTPCT (cfr. Parte II, § 4.).

e. La rotazione "ordinaria";

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. È stata introdotta dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 con il fine di limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.

Dirigenti

Il Comune di Trezzo sull'Adda ha nel proprio organico 2 Dirigenti: 1 di ruolo a capo dell'Area Tecnica e 1 assunto in base all'assunto dell'Art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 a capo dell'Area Amministrativa. In considerazione delle professionalità in esame caratterizzate da elevato contenuto tecnico, la rotazione tra le funzioni dirigenziali non è applicabile, in quanto comprometterebbe il corretto svolgimento delle attività dell'ente.

Elevate Qualificazioni

Con riferimento alla struttura organizzativa del Comune di Trezzo sull'Adda, nel quale una parte del personale con funzioni apicali è inquadrato nell'ambito delle Elevate Qualificazioni di cui al CCNL Funzioni locali del 16.11.2022, possono trovare applicazione le posizioni della più recente giurisprudenza sul tema della rotazione (ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro 6 ottobre 2020, n. 21482).

In particolare, l'applicazione di tale criterio non può mai essere utilizzato in modo fittizio come strumento di revoca dell'incarico apicale, possibile solo in presenza di processi di riorganizzazione puntualmente definiti o in applicazione delle clausole contrattuali.

Occorre intanto premettere che il Comune di Trezzo sull'Adda, nell'ultimo quinquennio 2019-2024, non ha rilevato alcun episodio di natura corruttiva, anche nei settori a maggiore rischio.

Sul piano concreto, l'attuale assetto organizzativo prevede, su 8 posizioni apicali, 1 posizione è totalmente infungibile in quanto per ricoprire la stessa occorre il possesso di specifiche caratteristiche professionali e specifici titoli:

- comandante di Polizia Locale (soggetto al quale, accanto all'inquadramento giuridico del CCNL, si affianca l'inquadramento regionale dell'ordinamento di polizia locale).

Per le restanti posizioni apicali, la rotazione incontra limiti oggettivi legati alle competenze professionali specialistiche richieste. Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento di attività strategiche per l'ente, nei settori interessati (nocciolo duro di professionalità) dovranno essere previste misure alternative consistenti nella segregazione di funzioni, forme di collaborazione in staff, firma congiunta, rotazione di pratiche tra funzionari, previsione di rotazione dei soggetti/componenti di commissioni, particolari monitoraggi dell'attività ecc, rotazione del personale addetto ai servizi, compatibilmente con la funzionalità dei servizi stessi. Possono essere prospettati anche interventi organizzativi volti a scomporre funzioni. Tali misure sono alternative e non da cumulare onde evitare problemi organizzativi.

f. La rotazione “straordinaria”;

La rotazione del personale c.d. straordinaria è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all'art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l'obbligo per l'amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. Presso il Comune di Trezzo sull'Adda non si sono mai verificati eventi corruttivi, pertanto non è mai stato applicato questo provvedimento.

g. Divieto di *pantouflage*

Per formalizzare il divieto di *pantouflage*, l'Ente intende inserire la seguente clausola in sede di stipula del contratto di assunzione da inserire nei contratti individuali di lavoro:

CLAUSOLA “PANTOUFLAGE”

“Il Sig./sig.ra _____ è consapevole che, a norma dell'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli/le è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di

lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.”

DICHIARAZIONE DIMISSIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA “PANTOUFLAGE” DA RENDERE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
prov. _____ il _____ e residente in _____ prov. _____ Via _____
_____ codice fiscale _____ in
qualità di dipendente del Comune di _____ profilo
_____ categoria _____

Dato atto che il proprio rapporto di lavoro presso questo Ente cesserà in data _____ a seguito di _____ (indicare: *dimissioni, collocamento in quiescenza, ...*)

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazione false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. Di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero che al dipendente pubblico è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.
2. Di impegnarsi a rispettare il suddetto divieto.

Si autorizza l’Amministrazione, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2006, a utilizzare i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

In fede,

_____, lì _____

Firma^[1]

[1] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata con una copia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA "PANTOUFLAGE" PER BANDI DI GARA/DISCIPLINARI DI INCARICO, DA RENDERE A CURA DELL'OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
prov. _____ il _____ e residente in _____ prov. _____ Via _____
_____ codice fiscale _____ in qualità _____ di _____
_____ procuratore/legale _____ rappresentante _____ della
ditta/società _____
_____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazione false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trezzo sull'Adda, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n.165/2001;
2. di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata stabilisce:
 - la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito;
 - l'esclusione dalle procedure di affidamento;
 - il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;
 - l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Si autorizza l'Amministrazione, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2006, a utilizzare i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

In fede,

_____, li _____

Firma^[1]

[1] Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata con una copia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

h. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing);

La procedura di Whistleblowing è normata dall'Art. 12 del Codice di comportamento.

È possibile accedere all'applicazione tramite il portale [Motore Unico Amministrativo](#) in dotazione all'Ente.

Registrando la segnalazione sul portale, la stessa verrà inoltrata all'RPCT che valuterà come procedere.

Con riferimento alla procedura informatica impiegata per la gestione delle segnalazioni, è anche opportuno procedere all'individuazione del soggetto custode dell'identità del segnalante ovvero l'RPCT.

La Trasparenza

16. Prospetti inerenti gli obblighi di trasparenza di cui all'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, con indicazione delle unità organizzative/soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei termini per la pubblicazione in relazione alle tempistiche di aggiornamento definite dalla normativa e delle modalità di monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione.

Sebbene, a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.lgs. n. 97/2016 sia al D.lgs. n. 33/2013 sia alla Legge n. 190/2012, la trasparenza sia rientrata a pieno titolo fra le misure di prevenzione della corruzione generali, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e suoi aggiornamenti, la stessa deve avere una sezione dedicata all'interno dei documenti di pianificazione e programmazione per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione sono riportati negli allegati 6 e 6a in base a quanto affermato nell'allegato 1 della Delibera 1310/2016 con oggetto "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016".

([Allegato 6](#) e [Allegato 6a](#))

17. Indicazione di tutti i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Amministrazione.

Nel Comune di Trezzo sull'Adda al 31.12.2024 vivevano meno di 15.000 abitanti, pertanto in base al D.lgs 33/2013 non vengono pubblicati i dati prescritti all'Art. 14 comma 1, lett. f) come indicato nelle ["FAQ in materia di trasparenza sull'applicazione del D.Lgs. 33/2013"](#) dall'Autorità.

18. Monitoraggio delle azioni per la prevenzione della corruzione e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio

Nuova forma di monitoraggio introdotta dal legislatore è il monitoraggio integrato e permanente delle sezioni che costituiscono il PIAO. La nuova disciplina, in altri termini, prevede una apposita sezione "Monitoraggio" ove vanno indicati: - gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, di tutte le sezioni; - i soggetti responsabili. Tale monitoraggio pone le condizioni per verificare la sostenibilità degli obiettivi organizzativi e delle scelte di pianificazione fatte nel PIAO, volti al raggiungimento del valore pubblico.

Infatti, il nuovo strumento di pianificazione e programmazione deve necessariamente prevedere modalità uniche ed integrate per il suo monitoraggio, anche al fine di consentire una visione di insieme circa il suo stato di attuazione e di realizzazione, nell'ottica di una eventuale riprogrammazione delle attività nell'anno successivo e nella logica ciclica propria di ogni strumento di programmazione.

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in quattro macrofasi: l'analisi del contesto; la valutazione del rischio; il trattamento; infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso. Monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell'intero processo di gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari. Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro: il monitoraggio è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio"; è ripartito in due "sotto-fasi": 1- il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio; 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio. Il riesame invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso" (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46). I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il RPCT organizza e dirige il monitoraggio delle misure programmate ai paragrafi precedenti. L'Unità di progetto dedicata, che collabora con il RPCT, svolge il monitoraggio con cadenza almeno semestrale e può sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio. Il monitoraggio ha per oggetto sia l'attuazione delle misure, sia l'idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO, nonché l'attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza.

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente è svolto in autonomia dal RPCT. Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. Gli strumenti utili al controllo continuativo sono elencati [nell'allegato 7](#).

19. Quadro normativo dopo il 1° luglio 2023

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

- **Misure di trasparenza** (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento);
- **Misure di controllo** (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture);
- **Misure di semplificazione** (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale);
- **Misure di regolazione** (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze);
- **Misure di organizzazione** (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale);
- Utilizzo di **check list** per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono *in primis* un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.);
- **Stipula di patti di integrità** e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto.

La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023

Il d.lgs. n. 36/2023 ha apportato importanti modifiche al previgente quadro normativo in materia di trasparenza dei contratti pubblici. Ai sensi del comma 1 dell'art. 20, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, ai fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'art. 28 (del codice dei contratti pubblici) e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33/2013. L'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati, ovvero secretati, sono trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del medesimo decreto. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo le disposizioni di cui al d. lgs. n. 33/2013.

Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati:

1. La struttura proponente
2. L'oggetto del bando
3. L'elenco degli operatori invitati a presentare offerte

4. L'aggiudicatario
5. L'importo di aggiudicazione
6. I tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture
7. L'importo delle somme liquidate

Rimangono invece da pubblicare nella macrosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", a norma del comma 2 del citato art. 28:

1. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti
2. Nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha anche modificato il contenuto dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", abrogando l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 a far data dal 1° luglio 2023 e prevedendo che:

- le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici;
- gli obblighi di pubblicazione di cui al punto precedente si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla BDNCP e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

La pubblicazione di detti dati viene effettuata solo ai fini di trasparenza, mentre non assume il valore di pubblicità legale, in quanto non riguarda quelle forme di pubblicazione destinate a produrre effetti legali, che si realizza attraverso la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 27 del d.lgs. n. 36/2023). Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Le forme di pubblicazione di cui sopra, infatti, vengono effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente" con lo scopo di rendere conoscibili alla generalità dei cittadini le informazioni sulle procedure di gara bandite, la tipologia di opere, servizi e forniture oggetto della procedura di gara e i costi degli affidamenti, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e il controllo diffuso. Ai fini di pubblicità legale, invece, rileva la disposizione contenuta nell'art. 27 del codice dei contratti, in base alla quale viene individuata la BDNCP quale "strumento" per garantire la suddetta pubblicità: "La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, 55 mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione [...]". Le due forme di "diffusione" dei dati - da una parte quella avente effetti legali di cui all'art. 27 e, dall'altra, quella "notiziale e conoscitiva" ai fini di trasparenza di cui all'art. 28 - sono strettamente collegate anche se non sovrapponibili.

Il comma 2 dell'art. 20, infatti, introduce il principio dello ***once only***, in base al quale, al fine di semplificare gli adempimenti delle amministrazioni in sede di pubblicazione, evitare comunicazioni e pubblicazioni multiple e rendere tali adempimenti più razionali e maggiormente improntati al criterio di economicità amministrativa, è previsto che le comunicazioni e l'interscambio di dati per la finalità di conoscenza e di trasparenza avvengano nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

La pubblicazione all'interno della BDNCP, pertanto, oltre a produrre effetti legali, rileva anche per finalità conoscitive. Tale pubblicazione con valenza notiziale rinviene la propria disciplina - come sopra evidenziato - all'art. 28. Raffrontando l'art. 27 e l'art. 28 è opportuno evidenziare come, mentre in relazione alla pubblicità avente effetti legali il legislatore si riferisce alla pubblicazione degli atti delle procedure ad evidenza pubblica all'interno della BDNCP, in relazione alla pubblicazione con valenza notiziale e di trasparenza l'obbligo di pubblicazione concerne le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alla procedure dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Inoltre, così come sopra evidenziato, la pubblicazione con valenza notiziale non è delegata esclusivamente alla BDNCP, non sono infatti venuti meno gli obblighi di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente". Tuttavia, al fine di non duplicare gli obblighi di pubblicazione e di non determinare un aggravio delle procedure, è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti di assicurare il collegamento tra la sezione "Amministrazione Trasparente" e la BDNCP, venendo qui in rilievo un mero meccanismo di interoperabilità che consente di soddisfare gli obblighi di trasparenza tramite un sistema di link ipertestuali.

Premesso il quadro normativo sopra tratteggiato, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in

materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013, gli uffici di questa Amministrazione, si stanno formando per attivare le comunicazioni alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9- bis del citato decreto, relative ai dati e le informazioni individuati dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice dei contratti pubblici secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del codice.

Alla luce delle disposizioni vigenti richiamate, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, si valuta che la trasparenza dei contratti pubblici sia materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023: pubblicazione di dati, documenti e informazioni in Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022;

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera dell'ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024: pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.